

proposta di legge n. 58

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

presentata in data 27 maggio 2016

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO
DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHE' DELLE PROBLEMATICHE
E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, si compone di 14 articoli e vuole affrontare un tipo di dipendenza che, negli ultimi anni, ha visto una crescita esponenziale e che si manifesta con episodi inizialmente sporadici ma che sfociano in un vero e proprio disturbo che mette a rischio vita sociale, familiare, professionale e materiale.

Infatti, secondo il Ministero della Sanità, c'è in Italia una percentuale di giocatori d'azzardo problematici tra l'1,5% e il 3,8% della popolazione, cui si aggiunge un altro 2,2% di giocatori d'azzardo patologici. Almeno 900 mila persone, dunque, affette da una patologia che, per gli esperti, è errato chiamare ludopatia perché il piacere del gioco manca del tutto in chi ne soffre.

I dati dicono che il gioco d'azzardo appare forse l'unico settore che non conosce contrazione, né crisi, anzi: con 100 miliardi di fatturato (4% del PIL nazionale), è di fatto la terza industria italiana.

Solo recentemente con la legge 189/2012, si è riconosciuto il gioco d'azzardo come malattia inserendolo nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Pertanto, l'articolo 1 enuncia le finalità della legge indirizzate non solo alla prevenzione, al trattamento ed al contrasto della dipendenza del gioco d'azzardo, ma anche a promuovere sia la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, sia la realizzazione di iniziative in collaborazione con gli enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie e associazioni di volontariato.

L'articolo 2 detta le definizioni di "ludopatia", "sale da gioco" e "apparecchi per il gioco lecito".

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione prevedendo quali destinatari degli interventi, le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all'impulso di giocare.

L'articolo 4 istituisce presso la Giunta regionale l'Osservatorio sul fenomeno del gioco d'azzardo con la funzione di studiare e monitorare tale fenomeno in ambito regionale, di predisporre linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione ecc..

L'articolo 5, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, vieta la collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco ubicati in un raggio di 500 metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive o da strutture resi-

denziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre da istituti di credito e sportelli bancomat, uffici postali, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati. E' inoltre previsto il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco, prevedendo dure sanzioni per chi contravviene alla norma (articolo 11: sanzioni).

L'articolo 6, al comma 1, prevede una regolamentazione comunale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che disponga limitazioni temporali all'esercizio del gioco per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura ed al comma 2 disciplina il divieto per i minori di anni 18 di utilizzare gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis del r.d. 773/1931 in cui rientrano i cd. "ticket redemptions, cioè apparecchi e congegni per il gioco lecito, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

L'articolo 7 prevede il rilascio da parte della Giunta regionale del logo identificativo "no slot" a favore di esercizi e circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito e la redazione da parte dell'Osservatorio regionale, di un elenco di tali esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune. L'iscrizione nel suddetto elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di benefici economici.

L'articolo 8, inoltre, prevede l'obbligo per i gestori delle sale da gioco di esporre materiale informativo finalizzato ad evidenziare i rischi connessi dalla dipendenza da gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e privati a ciò dedicati.

L'articolo 9 dispone che l'Assemblea legislativa regionale approvi il piano annuale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

L'articolo 10 stabilisce che la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie promuovano annualmente iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito.

L'articolo 11 prevede sanzioni per l'inosservanza dei divieti stabiliti per la collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.

L'articolo 12 che contiene la clausola valutativa, impegna la Giunta a presentare all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie che disciplinano gli adempimenti in sede di prima attuazione.

L'articolo 14, infine, ad oggetto la norma finanziaria autorizza per ciascuno degli anni 2016-2017-2018 una spesa per l'attuazione della presente legge per euro 20.000,00.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con questa legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

2. Questa legge intende inoltre promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie, le associazioni di volontariato.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intendono per:

- a) ludopatia, la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) sale da gioco, un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme del gioco lecito previste dalla normativa vigente;
- c) apparecchi per il gioco lecito, gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi previsti da questa legge le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all'impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

Art. 4

(Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
- b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
- c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione dell'Osservatorio e per il suo funzionamento.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è effettuata a titolo gratuito.

Art. 5

(Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco)

1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre da istituti di credito e sportelli bancomat, uffici postali, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco, a cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

Art. 6

(Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. E' vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis, del r.d. 773/1931.

Art. 7

(Logo identificativo "No Slot")

1. Gli esercizi e i circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "No Slot".

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la Commissione assembleare competente:

- a) le caratteristiche ideografiche del marchio;
- b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
- c) le modalità d'uso del marchio.

3. La Regione, attraverso l'Osservatorio, provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che hanno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L'iscrizione nell'elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di finanziamenti, benefici economici comunque denominati.

Art. 8

(Obbligo dei gestori delle sale da gioco)

1. In conformità all'articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, i gestori di sale da gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro, sono

tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato ad evidenziare i rischi connessi dalla dipendenza da gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

Art. 9

(Pianificazione e programmazione regionale)

1. La pianificazione e la programmazione regionale nelle materie sanitarie e sociali applicano, nei limiti delle risorse disponibili e per quanto di competenza, le disposizioni di questa legge individuando, in particolare, gli interventi finalizzati:

- a) a promuovere attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno della ludopatia, in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 158/2012;
- b) ad orientare le persone affette da ludopatia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale;
- c) a sviluppare strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano: la rilevazione e il monitoraggio costante dell'andamento della patologia anche sul web; la valutazione degli impatti e dei risultati delle politiche regionali in materia di contenimento di tali fenomeni patologici; la valutazione delle politiche e delle strategie regionali da adottare in materia per informare e sensibilizzare, prioritariamente i giovani, sulla ludopatia, in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali e con le migliori prassi in materia.

2. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano annuale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato. Il piano definisce, in coerenza con la programmazione indicata al comma 1, gli specifici interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza da gioco patologico, in particolare promuovendo una o più delle seguenti azioni:

- a) iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;
- b) interventi di formazione di cui all'articolo 10 nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in

- modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- c) implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;
 - d) predisposizione del materiale informativo sulla ludopatia, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti;
 - e) realizzazione di un portale on line denominato "Osservatorio on line permanente" finalizzato a divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di cura e a quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 1.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il piano integrato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, sentito l'Osservatorio.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti le ludopatie.

Art. 10

(Formazione del personale operante nelle sale da gioco)

1. La Regione, i Comuni, le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono annualmente iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzate alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché all'attivazione della rete di sostegno.

Art. 11

(Sanzioni)

1. L'inosservanza dei divieti di cui agli articoli 5 e 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 ad euro 15.000. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di

cui al comma 1 sono applicate dal Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di ambito territoriale sociale e dei programmi attuativi indicati all'articolo 14 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), per la realizzazione delle finalità previste da questa legge.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio, presenta all'Assemblea legislativa, unitamente al piano integrato indicato all'articolo 9, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge che fornisca informazioni sintetiche almeno sui seguenti aspetti:

- a) la realizzazione degli interventi di cui alla pianificazione indicata all'articolo 9, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
- b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
- d) il grado di diffusione del marchio "No Slot" e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti attuatori della legge e le organizzazioni rappresentative dei destinatari della legge medesima, apporta al piano integrato le eventuali necessarie modificazioni ed elabora una proposta di risoluzione, da sottoporre all'Assemblea legislativa, in ordine alle politiche regionali di prevenzione, contrasto e cura delle dipendenze da gioco d'azzardo per gli anni successivi.

3. I risultati delle valutazioni effettuate, sono pubblicate nel portale "Osservatorio on-line permanente".

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione:

- a) il piano integrato indicato all'articolo 9 è presentato all'Assemblea legislativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza di speci-

fiche indicazioni contenute nella pianificazione sociale e sanitaria;

b) la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

2. I divieti di cui all'articolo 5, comma 1, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore di questa legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dal piano integrato di cui all'articolo 9 è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di euro 20.000,00.

2. Agli oneri di natura corrente autorizzati dal comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione di euro 20.000,00, degli stanziamenti già iscritti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 07 "Fondo di riserva" e corrispondente aumento della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 010 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia".

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni finanziarie necessarie al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario regionale.

4. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. - Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate

NORMATIVA			ONERE										
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA
1	Finalità												
	1		Non comporta oneri										
	2		Non comporta oneri										
2	Definizioni												
	1		Non comporta oneri										
3	Ambito di applicazione												
	1		Non comporta oneri										
4	Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo												
	1		Non comporta oneri										
	2		Non comporta oneri										
	3		Non comporta oneri										
5	Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco												
	1		non comporta oneri										
	2		non comporta oneri										
6	Limitazioni all'esercizio del gioco												
	1		Non comporta oneri										
7	Logo identificativo "No Slot"												
	1		Non comporta oneri										
	2		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10	vedi articolo 14 comma 1				
8	Obbligo dei gestori delle sale da gioco												
	1		Non comporta oneri										
9	Pianificazione e programmazione regionale												
	1		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10	vedi articolo 14 comma 1				
	2		Non comporta oneri										
	3		Non comporta oneri										
10	Formazione del personale operante nelle sale da gioco												
	1		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10	vedi articolo 14 comma 1				
11	Sanzioni												
	1		Non comporta oneri										
12	clausola valutativa												
	1		Non comporta oneri										
	2		Non comporta oneri										
13	Disposizioni transitorie												
	1		Non comporta oneri										
14	Norma finanziaria												
	1								Riduzione per complessivi euro 20.000,00 Missione 20 - Programma 07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Missione 20 / Programma 07
	2												
	3												

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA I COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Loreta Lispi)

Loreta Lispi